



# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Provincia di Perugia*

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 28 del 04-04-2017**

**REGISTRO GENERALE numero 28**

***COPIA***

**Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI EVENTI - ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN LOC. MEGGIANO DEL COMUNE DI VALLO DI NERA, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 7, PART. N. 525, DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI DOMINICI FAUSTO E DOMINICI DORIANA**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;
- che esiste un potenziale pericolo derivante dai danni a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016;
- che, sulla scorta delle istanze di sopralluogo, è in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

VISTA l'istanza del Sig. Dominici Fausto, nella sua qualità di comproprietario dell'immobile sito in Meggiano in Via del Palazzo, distinto catastalmente al foglio n. 7, part. N. 316;

DATO ATTO che l'istanza del Sig. Dominici individua la struttura oggetto di sopralluogo alla particella n. 316 del foglio n. 7, circostanza inesatta in quanto il fabbricato ricade in adiacenza della part. 316 ed è individuato con la part. N. 525;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto-legge n.205 dell'11 novembre 2016: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

VISTO il vigente statuto comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile – del 04/11/2016, recante indicazioni per la procedura FAST – Strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sismica sugli edifici privati;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, che dispone, all'art. 1, comma 2: *“Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.”*

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, che dispone all'art. 1, commi 2 e 3: *“2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza*

*iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.*

*3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016.”*

VISTO l'esito del sopralluogo sintetico di agibilità post-sismica sugli edifici privati realizzato attraverso la compilazione della Scheda FAST n. 008 per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto, redatta in data 08/01/2017 dai tecnici Mattioni Romualdo e Mazzini Leonardo della squadra SF927 e relativa al fabbricato sito in Loc. Meggiano del Comune di Vallo di Nera, di proprietà dei Sigg.ri Dominici Fausto e Dominici Doriana, distinto catastalmente al foglio n. 7, part. n. 525 (erroneamente indicato part. n. 316 nella sopra citata scheda FAST n. 008), categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fini di lucro), dalla quale emerge il giudizio “**Edificio NON UTILIZZABILE**”;

RICHIAMATO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 1, che così recita: “*Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi*”;

VISTA la nota inoltrata a questo Ente in data 03.04.2016 prot. 1404 dal Sig. Dominici Fausto, il quale comunica di aver erroneamente identificato nella domanda il fabbricato oggetto di richiesta di sopralluogo al n. 316 anziché all'esatto n. 525 dello stesso foglio n. 7; inoltre ha comunicato che dopo il 1997 “il fabbricato è stato oggetto di interventi di manutenzione, tutti rientranti nell'attività edilizia senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 7 della ex L.R. 1/2004.”;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo totale del fabbricato sito in Loc. Meggiano del Comune di Vallo di Nera, di proprietà dei Sigg.ri Dominici Fausto e Dominici Doriana, distinto catastalmente al foglio n. 7, part. n. 525, categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fini di lucro), dichiarato NON UTILIZZABILE a seguito della redazione della scheda FAST;

## DICHIARA

NON UTILIZZABILE il fabbricato sito in Loc. Meggiano del Comune di Vallo di Nera, di proprietà dei Sigg.ri Dominici Fausto e Dominici Doriana, distinto catastalmente al foglio n. 7, part. n. 525, categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fini di lucro), inibendone l'utilizzo a chiunque non espressamente autorizzato sino al perdurare delle condizioni rilevate, **dando atto che la procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda AeDES per quanto riguarda l'approfondimento degli edifici dichiarati non utilizzabili. A tale scopo si richiama quanto riportato ed evidenziato in premessa circa gli adempimenti previsti di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, art. 1, comma 2, e Ordinanza del Commissario del**

**Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, art. 1, commi 2 e 3.**

**ORDINA**

Di non accedere e consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato NON UTILIZZABILE ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

La presente ordinanza viene notificata:

- Al Sig. Dominici Fausto, nato a Spoleto (PG) il 30/05/1959, residente a Vallo di Nera (PG), in via del Palazzo n. 6;
- Alla Sig.ra Dominici Doriana, nata a Spoleto (PG) il 24/02/1965, residente a Vallo di Nera (PG), in via della Fonte n. 2 int. 1;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Umbria entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì quattro aprile duemiladiciassette.

**IL SINDACO**

***F.to BENEDETTI AGNESE***

---

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 06-04-2017